

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI
MUZZANA DEL TURGNANO



**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE
STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL
COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. NR. 33 DEL 30.09.2014

COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO

Art. 1 – Oggetto

1. Il servizio civico è svolto in forma volontaria e gratuita ed investe le attività di cui al successivo articolo, anche ad integrazione del servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte dei singoli, mentre l'attività di volontariato, da parte delle organizzazioni, resta disciplinato dalle vigenti norme di legge.
3. L'Amministrazione Comunale denomina questo progetto di Volontariato civico per il Comune di Muzzana del Turgnano nel seguente nome: "I LOVE MUZZANA".

Art. 2 – Identificazione dei servizio

1. Il servizio civico è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme Statali e Regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali, sulla scorta di un piano annuale di attività elaborato dagli uffici e approvato in giunta comunale.
2. A titolo esemplificativo, il servizio civico si svolge nei seguenti ambiti:
 - a) attività di tutela, conservazione, manutenzione, custodia dei parchi pubblici, delle aiuole, dei viali, delle aree verdi, delle aree circostanti delle scuole, degli edifici pubblici e dei cimiteri;
 - b) attività di tutela e valorizzazione del patrimonio comunale;
 - c) attività di educazione e difesa ambientale;
 - d) attività di supporto presso la biblioteca comunale;
 - e) attività di assistenza durante il trasporto scolastico e per le operazioni di accesso e abbandono degli edifici scolastici, anche in collaborazione con gli organi scolastici competenti;
 - f) attività di fattorinaggio (consegna e ritiro corrispondenza presso l'ufficio postale, consegne varie da parte dell' A.C. anche a servizio della Biblioteca, ect...);
 - g) attività di vigilanza e guardia;
 - h) attività di supporto in genere agli uffici di natura ordinaria e materiale (fotocopie, archiviazione, ect...);
 - i) attività a supporto tecnico/organizzativo nelle varie iniziative culturali.

Art. 3 – Modalità di accesso per i cittadini

1. Chi intende svolgere attività volontarie di servizio civico presenta domanda di ammissione all' A.C. nella quale indica i dati anagrafici, il titolo di studio, la professione esercitata, l'attività che è disposto a svolgere, l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
2. Possono presentare richiesta coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) compimento della maggior età (18 anni), in nessun caso si accettano minorenni;
 - b) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività richiesta;
3. Possono svolgere il servizio suddetto anche pensionati per invalidità o disabili, il loro utilizzo sarà compatibile con la condizione fisica.
4. Le domande vengono vagliate dal Responsabile dell'Area competente che provvede ad approvare la richiesta dei volontari idonei disponendone l'iscrizione nell'Albo comunale dei Volontari.

Art. 4 – Albo comunale dei volontari

1. Presso l'ufficio Segreteria è istituito l'Albo dei volontari a cui sono iscritti tutti coloro che abbiano presentato la richiesta di cui all'art.3 e siano stati considerati idonei.

Art. 5 – Caratteristiche dell'attività di volontariato

1. Le attività di volontariato continuative o saltuarie del servizio civico sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti. Tale attività non costituisce rapporto di lavoro, per cui per persone impegnate non possono vantare nei confronti del Comune di Muzzana del Turgnano alcun diritto di tipo retributivo, previdenziale o assicurativo in genere.

2. I volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.

3. L'istituzione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Art. 6 – Espletamento del servizio

1. I singoli volontari impiegati nelle attività, di cui al presente regolamento, devono essere provvisti, a cura dell' A.C., di cartellino identificativo che, portato in modo visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

2. L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative.

3. Il volontario è pertanto tenuto alla discrezione e al rispetto delle dignità della funzione cui è ammesso.

4. L'attività del volontario non è in alcun modo subordinata, ma esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del comune di Muzzana del Turgnano.

Art.7 – Coordinamento

1. L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile di area competente per settore che deve:

a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;

b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche del settore;

c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici.

2. Dovrà essere valutata la compatibilità dell'intervento con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi pubblici.

Art. 8 – Obblighi dell'Amministrazione Comunale

1. Spettano al Comune di Muzzana del Turgnano, ed in particolare al funzionario individuato come Datore di lavoro, tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008.

2. L'A.C. è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché sul rapporto di collaborazione.

3. L' A.C. provvede a redigere una delibera di giunta per designare i lavori dei volontari in collaborazione con l'ufficio incaricato.

4. L'A.C. provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari.

5. L'A.C. è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari stessi.

Art. 9 – Mezzi ed attrezzature

1. Il Comune fornisce ai volontari, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio nonché quelle previste dalla vigente normativa in materia di antinfortunistica. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino a scarico. L' A.C. fornisce inoltre a ciascun volontario i presidi individuali di sicurezza (D.P.I.) in rapporto all'attività svolta, i quali possono essere tenuti fino alla permanenza di iscrizione all'Albo.

Art. 10 – Controlli

1. L' A.C. controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari ed ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora:

- a) da esse possa derivare un danno al Comune di Muzzana del Turgnano;
- b) vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
- c) siano accertate violazioni di legge, regolamenti o di ordini dell'Autorità;
- d) l' A.C. non ritenga più opportuno il servizio;
- e) vengano a mancare le condizioni psico-fisiche.